

Legge regionale 30 dicembre 1981 , n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 14

Il personale di cui agli articoli 1 e 8, cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato dall' Amministrazione regionale secondo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 15

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.